La clausola relativa all'interrrogatorio nell'arbitrato di Cnido (IK Knidos 221 A 67-72)

1. La facciata A del celebre arbitrato di Cnidos fra alcuni cittadini di Cos e la città di Calymnos[1], databile intorno al 300 a.C., contiene, come è noto, una minuziosa regolamentazione della procedura da applicare al processo in questione. Tale procedura, che pure contiene evidenti richiami alla terminologia e alla prassi giudiziaria attica, mostra però aspetti originali che sono forse stati introdotti per questo caso specifico[2]. Particolarmente dettagliata risulta la disciplina relativa all'audizione dei testimoni, contenuta nella facciata A. Prima di tutto si stabilisce che "ciascuna delle parti deve depositare le testimonianze presso il tribunale prima che la causa abbia inizio" (πρὶν οὗ λέγεσθαι τὰν δίκαν: A 38-39). Segue, a distanza di qualche riga, la complessa disciplina relativa alla ἐκμαρτυρία, cioè alla testimonianza di coloro che dichiarano di essere impossibilitati a comparire dinanzi al tribunale (A 45-67). La facciata A termina con due ulteriori disposizioni, di cui la prima (ll. 72-75) ribadisce che gli strateghi di Cnido, in veste di presidenti del tribunale, non devono consentire alle parti di superare il tempo loro assegnato per le rispettive prima e seconda arringa e devono dare inizio alle operazioni di voto subito dopo che le parti hanno smesso di parlare; mentre la seconda (ll. 67-72) si riferisce a una operazione definita ἀνάκρισις: è a quest'ultima che voglio dedicare qui alcune osservazioni.

2. Anna Magnetto, la studiosa che ha pubblicato alcuni anni fa un ampio studio all'iscrizione, propone la seguente traduzione delle ll. 67-72: "Gli [strateghi] diano anche a ciascuna parte la possibilità di interrogare i testimoni, uno alla volta, dopo i primi [interventi del processo]; entrambe le parti interroghino i testimoni su quanto riguarda [il processo], ma su niente altro; gli strateghi costringano le parti a rispondere a ciò che venga chiesto [dal testimone], se la domanda [non è stata chiara] ed (egli) interroga su questo [le parti]" (p. 86). Questa interpretazione della clausola presuppone naturalmente una corrispondente integrazione delle lacune, che risale a Dittenberger ed è stata accolta da Segre. Altri studiosi hanno proposto integrazioni diverse, ma ugualmente poco soddisfacenti. Accogliendo infatti le integrazioni accolte da ultimo da Magnetto, l'ultima parte della clausola contenuta nelle ll. 67-72 acquisterebbe un significato piuttosto sorprendente dal punto di vista giuridico. L'idea che i

[1] Syll³ 953 = TC (Segre) 79 = IK Knidos 221

[2] Secondo Segre TC 79, cit. da A. Magnetto, *Gli arbitrati interstatali greci, 2. Dal 337 al 196 a. C.*, Pisa, Scuola normale superiore, 1997, p. 99 n. 33, forse in seguito a un accordo fra le parti in causa.

testimoni possano chiedere schiarimenti alle parti in udienza sarebbe un caso più unico che raro nella nostra documentazione relativa al processo greco. E'quindi opportuno chiedersi se non sia possibile interpretare in modo diverso la clausola in questione.

3. Prima di tutto occorre osservare che l'ἀνάκρισις, di cui si parla qui, non è assimilabile a quella che troviamo nel processo attico di età classica. Infatti nel processo regolato nell'iscrizione non sembra prevista una fase istruttoria preliminare al dibattimento. Ἀνάκρισις sembra dunque da intendere nel senso proprio di "interrogazione", o meglio di "interrogatorio" dei testimoni, che alle parti è consentito condurre dopo la prima orazione. Ora, tutto lascia pensare che il regime delle testimonianze previsto nell'iscrizione sia per certi aspetti simile a quello che conosciamo nell'Atene classica. Mi riferisco in particolare alla disposizione che impone alle parti il deposito preventivo delle testimonianze presso il tribunale (A 38-39) prima che abbiano inizio le arringhe delle parti. Dunque si tratta di depositare il testo scritto delle deposizioni delle parti, secondo lo schema domanda/risposta, che è stato messo bene in luce da G. Thür[3]. Che si tratti di deposizioni precedentemente raccolte e messe per iscritto lo conferma il fatto che le testimonianze debbono essere lette al tribunale dai cancellieri (uno per ognuna delle parti) nel corso delle rispettive arringhe (A 45).

Il fatto che il termine ultimo per effettuare il deposito delle deposizioni dei testimoni sia immediatamente prima che inizino le arringhe fa pensare che la controparte difficilmente avrà potuto conoscere tempestivamente le testimonianze presentate dall'avversario, in modo tale da poterne tenere conto nel redigere la propria orazione (salvo il caso di testimonianze raccolte mediante ἐκμαρτυρία, che la controparte ha la possibilità di conoscere preventivamente perché il regolamento contenuto nell'iscrizione consente alla controparte di essere presente nel momento in cui il testimone rende la sua testimonianza: A 50-51). A differenza dunque della *anakrisis* attica, che consente a ciascuna delle parti di conoscere preventivamente il materiale probatorio che la controparte intende presentare nel dibattimento di fronte al tribunale[4], nella procedura disciplinata dalla nostra iscrizione le parti potrebbero non avere avuto il tempo di controbattere, nella loro prima orazione, testimonianze depositate dall'avversario magari all'ultimo minuto, prima dell'inizio del dibattimento. Si spiegherebbe così la possibilità, per quanto ne sappiamo non contemplata né nella disciplina attica della testimonianza né in quella

[3] Si veda il capitolo sulla testimonianza nel processo attico da lui redatto per il recentissimo *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, a cura di M. Gagarin e D. Cohen, CUP, Cambridge, 2005

[4] E ciò soprattutto se si accoglie la tesi autorevolmente sostenuta da G. Thür, secondo cui in tutti i processi attici non è possibile presentare in dibattimento prove, quindi anche testimonianze, che non siano già state acquisite agli atti durante l'anakrisis: v. da ultimo, di questo studioso, *Das Prinzip der Fairness im attischen Prozess*, in corso di stampa negli atti del XV Symposion (Salerno, settembre 2005).

prevista da altri ordinamenti giuridici greci, di procedere a una "cross examination" dei testimoni.

4. Abbiamo così inquadrato il contesto procedurale in cui si inserisce l'interrogatorio dei testimoni previsto in A 67-72. Ci si potrebbe chiedere come mai il regolamento processuale, che pure fissa rigorosi limiti di tempo per la pronuncia delle orazioni, non preveda alcun limite di tempo per l'interrogatorio dei testimoni, tanto più che alle parti è consentito interrogare individualmente ciascun testimone (καθ' ἕνα: A 68). Possiamo pensare che spetti agli strateghi porre dei limiti temporali agli interrogatori, così come spetta a loro far rispettare i tempi prescritti per le orazioni (A 72-75). D'altronde la specificazione che le domande devono vertere sui fatti di causa, e non su altro (A 69-70), serve anche ad evitare che l'interrogatorio vada per le lunghe.

5. Veniamo così all'ultima parte della clausola, quella che., come abbiamo detto, suscita i maggiori dubbi interpretativi (A 70-72). Se escludiamo che qui si preveda la possibilità per il testimone di chiedere schiarimenti sulle domande che gli rivolge (evidentemente) la controparte, dobbiamo prendere una direzione diversa, che trova d'altronde un parallelo nel diritto processuale attico di età classica. In Dem. 46.10 è riportato un testo di legge in base a cui parte e controparte nel processo sono tenute a rispondere alle domande che reciprocamente vogliano rivolgersi, anche se queste risposte non saranno considerate delle testimonianze in senso proprio. Ora è interessante notare che nel testo della legge demostenica ritroviamo quasi le stesse parole che leggiamo in A 70-71. La mia ipotesi è dunque che qui si preveda la possibilità per gli avversari di rivolgersi reciprocamente delle domande (a quanto pare nello stesso intervallo di tempo fra le due orazioni in cui è previsto anche l'interrogatorio dei testimoni). Se questo è il senso di questa previsione del regolamento giudiziario, allora l'integrazione ὑπὸ τ[οῦ μάρτυρος] va evidentemente abbandonata (oltre tutto non ci capisce perché si passerebbe dal plurale μαρτύρων al singolare μάρτυς), anche se non è facile sostituirla con un termine coerente con l'interpretazione che ho testé proposto. Rilevo però che l'integrazione proposta da Sonne[5] alla fine della l. 70 era appunto ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων, che sarei propenso ad accettare anche se il contesto in cui Sonne la inseriva è ovviamente diverso da quello a cui penso io. Non sappiamo naturalmente in che modo gli strateghi potevano "costringere" le parti a rispondere ai quesiti della controparte.

[5] Riportata in IJG I X alla fine del § 5, i cui autori considerano però "les restitutions de Sonne… plus audacieuses que satisfaisantes" , opinione evidentemente condivisa da tutti i commentatori successivi.

6. Più difficile ancora resta integrare e comprendere il senso di A 71-72; tuttavia anche per questa parte finale della clausola mi sembra da escludere il senso attribuitole da Dittenberger e ripreso dai commentatori successivi fino a Magnetto. “Se la domanda non è stata chiara ed egli interroga su questo le parti” sarebbe non solo una precisazione assolutamente ridondante, ma implicherebbe, a rigor di logica, che, se la domanda è stata chiara, le parti non siano tenute a rispondere. Per di più se la domanda della parte non è stata chiara, non ci sarebbe bisogno di “costringerla” a chiarirla, perché ciò sarebbe soltanto nel suo stesso interesse. L’interpretazione che propongo va invece messa in relazione con il modo in cui ho inteso le parole immediatamente precedenti. Ritengo cioè che qui si espliciti il meccanismo delle domande reciproche e tradurrei in questo modo: “sia che uno risponda a ciò che è richiesto, sia che interroghi a proprio vantaggio gli avversari”. Integrerei dunque la l. 71 più o meno nel modo seguente: εἴ κα ἀποκρίνηι τις τὸ ἐ-. E’ necessario inserire il τις perché altrimenti resta inspiegabile ἐπερωτῆι alla terza singolare alla l. 72. Un vantaggio dell’interpretazione che propongo mi sembra anche quello di attribuire a ὑπὲρ αὐτοῦ (l. 72) un senso più probabile di quello che risulta dall’interpretazione qui criticata.

La possibilità di rivolgere domande ai testimoni e alla controparte verrebbe dunque a colmare la lacuna che nell’ordinato svolgimento del processo è data nel nostro caso dall’assenza dell’ἀνάκρισις, intesa come istruttoria in senso tecnico, quale la conosciamo nell’Atene classica.

Università di Milano-Bicocca Alberto Maffi